

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

Art. 1

Insediamiento del Consiglio Camerale

1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite nell'art. 7 comma IV° del D.M. 24 luglio 1996 n. 501 - Regolamento di attuazione dell'art. 12, terzo comma, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 2

Adempimenti delle prime riunioni

1. Nella prima riunione e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età che procede, altresì, alla proclamazione del risultato dell'elezione del Presidente.
2. L'elezione della Giunta camerale avviene nella seduta immediatamente successiva a quella relativa alla elezione del Presidente.
3. La convocazione per l'elezione della Giunta deve essere inviata almeno 15 giorni prima della seduta.
4. Si procede all'elezione del Presidente e della Giunta camerale secondo le modalità stabilite dall'art. 23 delle presenti norme.

Art. 3

Sessioni ordinaria e straordinaria

1. Il Consiglio camerale si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria nei modi e nei termini fissati dalla legge.

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale

1. Il Presidente presiede il Consiglio camerale.
2. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, dirige e regola la discussione; garantisce l'osservanza delle leggi e delle presenti norme; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sciogliere le riunioni nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente atto ed esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge con le modalità previste dalle norme di cui al presente atto.
3. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Consigliere più anziano per età.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Russo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)

Art. 5
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto, inviato tramite lettera raccomandata, fax o altre modalità recante gli argomenti posti all'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio. Per ragioni d'urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso spedito telegraficamente almeno 3 giorni prima della riunione.
2. Gli elenchi degli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri e spediti telegraficamente almeno 3 giorni prima della riunione del Consiglio.
Nei casi di convocazione d'urgenza il termine di cui sopra è ridotto a 24 ore prima della riunione.
3. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto.
4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di Commercio e, di seguito le eventuali proposte della Giunta camerale e dei Consiglieri. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, subito dopo le comunicazioni del Presidente.

Art. 6
Deposito di atti e documenti

1. Presso l'Ufficio del Segretario Generale della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

Art. 7
Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti, non sono ammesse deleghe.
2. Trascorsi non oltre trenta minuti dall'orario stabilito nella convocazione del Consiglio, il Presidente procede alla constatazione del numero legale mediante appello nominale. In caso di mancanza del numero legale il Presidente dichiara sciolta la seduta.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge.
4. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento definitivo dall'aula.
5. Durante la seduta il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando ciò venga richiesto da alcuno dei Consiglieri ed il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.

Qualora dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia ridotto a meno di quello richiesto per la legalità della seduta, è disposta una temporanea sospensione della trattazione degli oggetti onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi 15 minuti.

Se il nuovo appello dà il numero dei presenti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti ancora da trattare e quindi legalmente sciolta, facendone particolare menzione sul verbale in cui si debbono indicare i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli assenti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Russo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)

Art. 8
Disciplina delle sedute

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
2. Il Presidente dirige e regola la discussione, concede la facoltà di parola, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. A tal fine egli ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione: ha pure la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, facendone processo verbale.
3. Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole sconvenienti il Presidente lo richiama.
4. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira la censura. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola per il resto della discussione in quella seduta.
5. Nella ipotesi che il Consigliere, nonostante ciò, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 9
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo diverse disposizioni del Presidente per gravi motivi, e nei seguenti casi:
 - a) Quando si deve deliberare sulla opportunità di intraprendere o sostenere una lite;
 - b) Quando per un determinato argomento, il Consiglio, con l'intervento almeno della metà dei suoi componenti e sulla domanda scritta di almeno 5 di essi, lo deliberi a maggioranza dei voti. Tale deliberazione sarà presa in seduta pubblica senza discussione.
2. Il pubblico assiste alle sedute rimanendo in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
3. Durante le sedute del Consiglio camerale nessuna persona estranea può avere accesso nella parte della sala riservata al Consiglio, ad eccezione del Segretario Generale e degli impiegati che hanno l'incarico di prendere le note per la compilazione del verbale, e dei funzionari i quali, secondo i casi, possono esservi chiamati.
4. Qualora qualcuno del pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinarne l'allontanamento.
5. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, o quando non sia possibile accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula nella parte riservata al pubblico.
6. Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, dichiarare tolta la seduta stessa.

Art. 10
Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Russo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)

2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia compresa nell'ordine del giorno.
3. Su proposta del Presidente o di uno o più Consiglieri, con l'approvazione del Consiglio in forma palese, può essere decisa l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'ordine.

Art. 11
Comunicazioni del Presidente

1. Durante la seduta il Presidente, con l'eventuale ausilio del Segretario Generale:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate, attraverso interrogazioni e interpellanze, dai Consiglieri;
 - b) comunica le richieste di notizie e chiarimenti, formulati attraverso interrogazioni e interpellanze, e le proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle riunioni;
 - c) dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.
2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

Art. 12
Illustrazione degli argomenti - Discussione generale

1. La discussione generale sull'argomento all'ordine del giorno è introdotta dal Presidente con l'eventuale ausilio del Segretario Generale ed è illustrata dallo stesso Presidente o da un Consigliere da lui delegato o da uno dei Consiglieri che abbiano richiesto l'introduzione dell'argomento all'ordine del giorno, per un tempo di norma, non superiore a 10 minuti.
2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri, il cui intervento non può superare i 10 minuti; qualora nessuno chieda la parola, si procede alla votazione.

Art.13
Facoltà di parola

1. Il Presidente dà facoltà di parola al Consigliere che ne faccia richiesta. Nessuno può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Art.14
Ordine degli interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
3. Nessun Consigliere, ad eccezione del Relatore, può parlare più di una volta sullo stesso argomento, tranne che per questioni incidentali o per questioni di voto; tali interventi non possono eccedere i 5 minuti.
4. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola. L'interdizione non si estende alla eventuale dichiarazione di voto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Russo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)

Art. 15

Questioni incidentali: richiamo alle presenti norme o per fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo alle presenti norme o per fatto personale.
2. Sul richiamo alle presenti norme o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione. Il Consiglio decide con votazione palese.
3. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio con voto palese.
4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio. In caso contrario il Presidente richiamerà l'oratore e ove questi persiste, può togliergli la parola.
5. A nessuno è permesso interrompere un oratore, tranne che per un richiamo alle presenti norme e rivolgendosi al Presidente.

Art. 16

Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione o il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di 5 minuti, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 17

Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche degli emendamenti.
3. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri, per iscritto alla Presidenza, prima che si chiuda la discussione generale.
4. I subemendamenti possono esser presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti.
5. Gli emendamenti e i subemendamenti sono illustrati dal proponente per non oltre 5 minuti. Possono prendere la parola due Consiglieri, l'uno favorevole l'altro contrario, per una sola volta e per non più di 5 minuti.
6. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione prima i subemendamenti poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
7. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Russo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)

Art. 18
Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione.

Art. 19
Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta.
2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.
3. I Consiglieri che escono dalla sala della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la adunanza.
4. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 20
Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.

Art. 21
Controprova

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Art. 22
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno 3 Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario, ciascuno dei Consiglieri deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO".

Art. 23
Votazione per scrutinio segreto

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, designa tre scrutatori che eleggono al loro interno un Presidente.
2. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dal Presidente del seggio e dagli altri due scrutatori, da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Russo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)

3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti. Iniziativa che sia la votazione non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alla disposizioni delle presenti norme relative alla esecuzione della votazione in corso.
4. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato. Per determinare la maggioranza dei votanti si computano le schede bianche o non leggibili; non sono computate le schede nulle. Non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
5. Le schede delle votazioni, per qualsiasi motivo contestate od annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario Generale e sono conservate, in plico chiuso, nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

Art. 24

Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Art. 25

Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di 5 minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale o di congiunti o affini entro il IV grado, rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Art. 26

Commissioni consiliari

1. In relazione all'esercizio delle proprie competenze ai sensi della Legge n. 580/93 il Consiglio, per l'approfondimento di specifiche questioni, può individuare ed istituire al proprio interno apposite Commissioni che sono regolate dallo Statuto e dalle presenti norme".
2. Le Commissioni consiliari sono composte da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, nominati dal Consiglio e sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio o da un componente di Giunta da lui delegato.
3. Le Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano con l'espletamento del mandato loro affidato. In ogni caso la commissione deve terminare i lavori entro il termine massimo fissato dal Consiglio stesso.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Russo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)

Art. 27

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, i Consiglieri che non ne facciano parte e dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio, nonché rappresentanti delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori o di pubbliche amministrazioni.

Art. 28

Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente, con almeno 3 giorni di preavviso, mediante avviso scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 29

Nomina e compiti del Segretario delle Commissioni

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio nomina per ciascuna Commissione, sentito il Presidente della commissione stessa, un Segretario tra dipendenti della Camera di Commercio di categoria non inferiore alla D. In caso di assenza del Segretario le funzioni sono svolte dal componente la Commissione più giovane d'età.
2. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci.
3. Di ciascun verbale dev'essere data lettura ai componenti della Commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce. E' dato per letto se recapitato ai componenti della Commissione con l'avviso di convocazione.

Art. 30

Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è il segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle riunioni e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Russo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)

Art. 31

Redazione ed approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. Il processo verbale è redatto sulla base del resoconto della seduta effettuato anche ed eventualmente mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario degli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. Il verbale è letto nella riunione del Consiglio successiva a quella cui si riferisce, salvo diversa disposizione del Consiglio. In ogni caso il verbale è depositato presso la Presidenza per tutta la durata della seduta Consiliare.
6. Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non oltre 5 minuti, per richiedere rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
7. Se vi è opposizione, è data la parola all'opponente, indi il Consiglio vota per alzata di mano dopo che il Presidente proclama l'approvazione delle eventuali rettifiche deliberate confermando il resto del verbale. Delle rettifiche viene data menzione nel verbale.

Art. 32

Diritto di visione degli atti e di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento valgono le norme di legge e dello Statuto.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Le presenti norme generali di funzionamento entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio.

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Russo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luigi Brasiello)